

La protezione dei deboli Strumenti giuridici a tutela delle persone in difficoltà

Guida pratica per interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno e trust

L'INTERDIZIONE

2

L'INABILITAZIONE


8

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

12

IL TRUST

20



Prefazione

Il testo “La protezione dei deboli. Strumenti giuridici a tutela delle persone in difficoltà - Guida pratica per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno e trust” nasce da un’iniziativa dell’Associazione Giustizia Attiva (A.G.A.), operante in Torino e facente parte della Federazione delle Associazioni di Volontariato che operano all’interno del Presidio Molinette.


L’idea alla base del progetto è quella di fornire una guida pratica, sintetica e di facile comprensione a tutti coloro che necessitano di informazioni in ordine ad alcuni istituti giuridici di protezione della persona, previsti dal nostro ordinamento e poco noti ai più.

Nello specifico si è deciso di trattare l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

Oltre a questi tre istituti, si è ritenuto opportuno illustrare anche il “trust”, strumento giuridico sorto nel diritto anglosassone e ancora poco conosciuto in Italia.

Tutti gli istituti analizzati sono strumenti di protezione per il più debole e per chi necessita di un aiuto nella tutela del proprio patrimonio.

In ragione di quanto sopra, i professionisti che collaborano con l’Associazione Giustizia Attiva, operando a stretto contatto con persone in difficoltà che necessitano di assistenza e tutela, hanno ritenuto opportuno creare un vademecum attento alle esigenze reali dei cittadini, cogliendo l’occasione per dare una risposta in forma scritta a tutti i quesiti cui spesso ci si è trovati a dover rispondere sulle materie trattate.



Associazione Giustizia Attiva

Il Presidente
Nicola Zonta

L'INTERDIZIONE

Che cos'è?

La pronuncia di **interdizione** è la forma di protezione prevista per coloro che per abituale infermità di mente sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdizione è pronunciata dal Giudice Tutelare all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite avvocato e comporta la nomina di un tutore.



Chi può essere interdetto?

Il maggiore d'età o il minore emancipato che si trovino in condizione di abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Questo istituto può rappresentare una **valida protezione per le forme più gravi di incapacità** come, per esempio, nel caso di soggetti con grave handicap intellettivo o di persone colpite dal morbo di Alzheimer.

In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia l'interdizione è un **istituto di carattere residuale**. In generale, infatti, si cerca sempre di limitare il meno possibile la capacità di agire, pertanto, prima di pronunciare l'interdizione è necessario valutare attentamente se non sia invece più opportuno richiedere l'amministrazione di sostegno che, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie, è un istituto più flessibile, che si adatta maggiormente alle esigenze del destinatario e che presenta una procedura applicativa più agile.

Presupposto necessario per l'interdizione di un infermo di mente non è l'esistenza di una tipica malattia mentale, con caratteristiche patologiche ben definite, ma la **presenza di un'alterazione delle facoltà mentali** tale da dar luogo ad una incapacità parziale o totale nel provvedere ai propri interessi.

Questa incapacità, nel caso dell'interdizione, non si riferisce solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche **a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona e ai doveri familiari e pubblici**. Tale infermità di mente richiede l'abitualità, cioè una durata nel tempo tale da qualificarla come uno stato normale e quindi abituale del soggetto ancorché in presenza di lucidi intervalli, così da incidere sulla capacità della persona a provvedere alla cura dei propri interessi.

Il minore non emancipato può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.

La domanda per l'interdizione del minore nell'ultimo anno della minore età, così come per il minore emancipato, deve essere proposta davanti al tribunale per i minorenni.

Qual è la condizione giuridica dell'interdetto?

L'interdetto si trova in una condizione simile a quella del minore: non può compiere direttamente nessun atto che abbia una rilevanza giuridica se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana in rapporto alle proprie capacità intellettive.

L'interdizione preclude il soggetto dalla possibilità di contrarre matrimonio, riconoscere figli nati fuori dal matrimonio e fare testamento.

Il Tribunale, peraltro, con la sentenza che pronuncia l'interdizione o con provvedimento separato, può autorizzare l'interdetto a compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione autonomamente o con l'assistenza del tutore.

Chi può promuovere l'istanza di interdizione?

L'interdizione può essere promossa:

- > dalle persone direttamente interessate,
- > dal coniuge,
- > dalla persona stabilmente convivente,
- > dai parenti entro il quarto grado,
- > dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore,
- > dal pubblico ministero.

Sul punto si sottolinea che se l'interdicendo si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione può essere promossa solo su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Chi è il Giudice competente?

L'istanza di interdizione è da proporsi davanti al **Giudice del tribunale del luogo dove la persona che deve essere interdetta ha la residenza o il domicilio.**

Chi può essere nominato come tutore?

La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza di tale designazione da parte dello stesso interessato o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un tutore diverso.

Con la sentenza che dichiara l'interdizione viene disposta la nomina di un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio.

Quali sono le fasi del procedimento?

La richiesta di interdizione è fatta con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.


Il Presidente del Tribunale dà comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, che può, valutata la domanda, chiedere che la stessa sia respinta con decreto.

Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il giudice istruttore incaricato di istruire la causa, vale a dire svolgere gli adempimenti qui di seguito elencati, e fissa l'udienza di comparizione di colui che ha presentato domanda, dell'interdicendo e di tutti coloro che sono nominati nella domanda.

All'udienza il giudice istruttore:

- > procede all'esame dell'interdicendo (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova);
- > sente il parere delle altre persone citate;
- > può disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni.

Dopo l'esame dell'interdicendo, il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un **tutore provvisorio** qualora ne ravvisi la necessità o debbano essere compiuti atti urgenti: in questo modo, durante il giudizio, l'interdicendo è legalmente rappresentato e, in caso di successiva interdizione, gli atti eventualmente compiuti in prima persona dall'incapace dopo la nomina del tutore sono annullabili.



Quali **effetti** ha il decreto del Giudice?

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri del tutore. Il nome del tutore viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

Quali sono i **poteri** del tutore?

Il tutore può:

1. compiere tutti gli **atti di ordinaria amministrazione** (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza) necessari alla vita quotidiana dell'interdetto;
2. compiere gli **atti di straordinaria amministrazione** (ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.) solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare o del tribunale, a seconda dei casi di cui agli artt. 412-413 del codice civile.

Il tutore deve, inoltre, tenere la contabilità della sua amministrazione e renderne conto annualmente al Giudice Tutelare.

Qual è la **durata** dell'incarico del tutore?

L'incarico del tutore non può essere conferito per un periodo maggiore di dieci anni ad eccezione del coniuge, della persona convivente, degli ascendenti e dei discendenti.

L'interdizione può essere **revocata**?

Qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all'interdizione, essa può essere revocata in qualsiasi momento con sentenza del tribunale su istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del pubblico ministero.

Se il Tribunale, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'interdetto abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e trasmettere gli atti al Giudice Tutelare perché apra una procedura di **amministrazione di sostegno**.

Quali sono i costi da sostenere?

Il nostro ordinamento prevede il pagamento di una marca da bollo di Euro 27,00. Non è previsto invece il pagamento di alcun contributo unificato.

Quali sono le differenze tra interdizione e amministrazione di sostegno?

La differenza sostanziale sta nel fatto che il tutore (interdizione) ha la rappresentanza completa dell'interdetto mentre l'amministratore di sostegno non si sostituisce mai completamente al beneficiario. L'amministrato infatti mantiene sempre (sebbene a volte in modo limitato) una capacità di agire, tanto che deve essere tempestivamente informato dall'amministratore circa gli atti da compiere. Si ribadisce, quindi, che l'amministrazione di sostegno non certifica nessuna incapacità, ma solo una difficoltà. L'amministrato, invece, è un soggetto che, nonostante abbia la capacità giuridica, deve essere sostituito o affiancato solo per determinati atti così da offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi con tale specifica funzione dagli altri istituiti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. Rispetto a questi istituti, infatti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno non va tanto individuato nel diverso e meno intenso grado di infermità mentale o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene, poi, chiaramente al giudice di merito valutare la conformità di tale misura alle specifiche esigenze del caso concreto, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.



Normativa di riferimento:

Dall'articolo 414 al 432 del Codice Civile.


L' INABILITAZIONE

Che cos'è?

La pronuncia di inabilitazione è la **forma di protezione prevista per gli infermi di mente la cui condizione non è così grave da giustificare una pronuncia di interdizione** (ove non sia misura sufficiente la nomina di amministratore di sostegno). È pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite avvocato. La pronuncia comporta da parte del Giudice Tutelare la nomina di un curatore.



Chi può essere inabilitato?



In quale condizione giuridica si trova un soggetto inabilitato?

Il maggiore d'età infermo di mente il cui stato di infermità mentale non è così grave da dar luogo all'interdizione. Si pensi, ad esempio, all'alterazione delle facoltà mentali, di grado e intensità inferiore di quella richiesta per l'interdizione, che rende il soggetto incapace di provvedere alla cura dei propri interessi.

Possono poi anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (la prodigalità può infatti configurare un'autonoma causa di inabilitazione indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o infermità e, quindi, anche quando si traduce in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché ricollegabile a motivi futili come vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono, infine, essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

Occorre altresì sottolineare che, mentre nel giudizio di interdizione la valutazione del giudice riguarda sia gli aspetti patrimoniali sia gli atti della vita civile attinenti alla cura della persona e ai doveri familiari e pubblici, nel giudizio di inabilitazione il giudice deve esaminare soprattutto il pregiudizio economico cui è esposto l'inabilitato o la sua famiglia.

L'inabilitato può compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza).

Gli atti di straordinaria amministrazione, invece, devono essere compiuti con l'assistenza del curatore nominato dal tribunale.

Il Giudice, tuttavia, con la sentenza che pronuncia sull'inabilitazione o con successivo provvedimento, può prevedere che taluni atti che eccedono l'ordinaria amministrazione siano compiuti in maniera autonoma dall'inabilitato, senza l'assistenza del curatore.

Chi può **promuovere** l'istanza di inabilitazione?

L'inabilitazione può essere promossa dalle persone direttamente interessate, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero.

Sul punto si sottolinea che se l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione può essere promossa solo su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Chi è il **Giudice** competente?

L'istanza di inabilitazione è da proporsi davanti al Giudice del tribunale del luogo dove la persona che deve essere inabilitata ha la residenza o il domicilio.

Chi può essere **nominato** come curatore?

La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza di tale designazione da parte dello stesso interessato o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un curatore diverso.

Il curatore è scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio.

Quali sono le **fasi** del procedimento?

La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi.

Se si tratta di una persona stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo dove realmente vive.

Del ricorso è data comunicazione al Pubblico Ministero che, valutata la domanda, può chiedere che la stessa sia respinta con decreto.



Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda.

All'udienza il giudice istruttore procede all'esame dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate ed eventualmente dispone l'assunzione di ulteriori informazioni.

Quali sono i **compiti** del curatore?

Il curatore ha il compito di integrare la volontà dell'inabilitando. Per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (quelli cioè diretti a modificare la struttura e la consistenza di un patrimonio come la vendita o la donazione di un bene) è necessaria, infatti, l'autorizzazione del Tribunale e, qualora nascano dei conflitti o il curatore rifiuti il suo consenso per il compimento di alcuni atti, l'inabilitato può ricorrere al Tribunale che, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale.

Qual è la **durata** dell'incarico del curatore?

L'incarico del curatore non può essere conferito per un periodo maggiore di dieci anni ad eccezione del coniuge, della persona convivente, degli ascendenti e dei discendenti.

L'inabilitazione può essere **revocata**?

Sì qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all'inabilitazione, quest'ultima può essere revocata in qualsiasi momento con sentenza del Tribunale su istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del pubblico ministero.

Quali sono i **costi** da sostenere?

Il nostro ordinamento prevede il pagamento di una marca da bollo di Euro 27,00. Non è previsto invece il pagamento di alcun contributo unificato.



Normativa di riferimento:

Dall'articolo 415 al 432 del Codice Civile.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Che cos'è?

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Trattasi quindi di persone, affette da malattie più o meno gravi o colpite da eventi invalidanti, che vedono ridotte le loro autonomie.



Come funziona?

L'amministrazione di sostegno vuole rappresentare, quindi, una risposta concreta ai bisogni di soggetti fragili che non possono essere protetti con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione perché a loro non estensibili.


Si pensi, ad esempio, all'anziano che perde solo alcune autonomie pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua condizione, all'invalido a seguito di un sinistro che non sia in grado di compiere alcuni atti, al malato psichico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia.

Scopo dell'istituto è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come per esempio acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

L'istanza per richiedere l'amministrazione di sostegno, che può essere proposta dallo stesso beneficiario, deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. Presupposto necessario per richiedere l'amministrazione di sostegno è l'esistenza di una menomazione o di una infermità fisica o psichica cui consegua un'impossibilità temporanea o permanente a compiere alcuni atti giuridici.

L'amministrazione di sostegno rappresenta dunque un supporto per il compimento di atti giuridici: sarà quindi il giudice a dover stabilire quali atti possano essere compiuti dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario e quali atti possano essere compiuti congiuntamente da amministratore e beneficiario. È anche possibile che il giudice stabilisca che alcuni specifici atti necessitino di una ulteriore autorizzazione proveniente sempre dal magistrato, su puntuale richiesta del beneficiario o dell'amministratore.

È importante sottolineare che tutti gli atti o le categorie di atti non indicate dal giudice rimangono nella piena disponibilità del beneficiario. Questo fondamentale assunto è espresso dall'articolo 409, primo comma del codice civile, che recita: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno".



Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno?

Il maggiore di età o il minore emancipato che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Può quindi beneficiare dell'amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da una infermità fisica o psichica tale da cagionare una condizione di impossibilità temporanea o permanente a compiere alcuni atti giuridici.


È tuttavia indispensabile che la persona non versi in una situazione così grave da essere in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi perché, in questo caso, risulterebbe necessario uno strumento di protezione maggiore, come l'interdizione.

Il legislatore ha infatti coordinato indirettamente lo strumento dell'amministrazione di sostegno e lo strumento dell'interdizione ponendo un limite all'utilizzabilità di quest'ultima.

Si può ricorrere all'interdizione solo quando, in presenza dei presupposti indicati nella legge, cioè l'abituale infermità di mente con la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, risulti anche necessario assicurare un'adeguata protezione alla persona, protezione non fornibile attraverso altri strumenti giuridici.

Il soggetto affetto da abituale infermità di mente che abbia perso ogni autonomia non può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno in presenza proprio della necessità di assicurargli un'adeguata protezione. È anche utile evidenziare che la disciplina in tema di amministrazione di sostegno indica, in misura più o meno esplicita, che il beneficiario deve poter essere nella condizione di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni, deve avere la capacità di comunicare il proprio disappunto e le proprie valutazioni rispetto agli atti da compiere e che lo riguardano.

In effetti sia il Giudice Tutelare sia l'amministratore nominato non possono prescindere dalle volontà, dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle aspettative espresse dal beneficiario dell'amministrazione: l'articolo 407 del codice civile, al secondo comma, recita infatti: "il Giudice Tutelare



Chi può proporre il ricorso per l'amministrazione di sostegno?

deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorre, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e richieste di questa”.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato (pertanto da chi ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita, per malattie che sono causa di una ridotta autonomia, o perché con l'età sopraggiungono impedimenti a compiere alcuni atti, con il rischio di gravi pregiudizi o di esposizione a raggiri), oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (la legge non fornisce indicazioni precise al riguardo; sarebbe forse preferibile una lettura estensiva del concetto e, pertanto potrebbero ritenersi legittimati, ad esempio, amici-conviventi o soggetti comunque stabilmente conviventi, il cui rapporto non necessariamente debba assimilarsi nella sostanza al rapporto coniugale), dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.

Se il ricorso riguarda una persona interdetta o inabilitata deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

Chi è obbligato a proporre il ricorso per l'amministrazione di sostegno?

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.



Sono previste **sanzioni** in caso di mancata proposizione del ricorso?

Si precisa, tuttavia, che la legge non prevede, in caso di mancata proposizione di ricorso, una sanzione a riguardo, ma restano salve le norme in materia di responsabilità: sarà ravvisabile la sussistenza di una responsabilità civile e/o penale quando, a seguito della mancata segnalazione o proposizione del ricorso, il soggetto abbia subito un pregiudizio patrimoniale o un danno fisico.

Potrebbe configurarsi, tuttavia, nel caso dei servizi sociali e dei servizi sanitari, il reato di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio.

Chi può essere **nominato** come amministratore di sostegno?

La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza di tale designazione da parte dello stesso interessato o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In ogni caso la scelta deve cadere su persone idonee all'ufficio, di ineccepibile condotta.

Chi è il **Giudice** competente in materia di amministrazione di sostegno?

La competenza in materia è del Giudice Tutelare. Spetta a lui infatti esaminare il ricorso, istruire il procedimento, emettere l'eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso e gestire le successive fasi connesse alla pendenza del procedimento di amministrazione.

Nell'amministrazione di sostegno il legislatore ha assegnato ad un solo magistrato, il Giudice Tutelare appunto, il compito di occuparsi di ogni fase del procedimento sia quella relativa alla decisione sull'apertura o meno di un procedimento di amministrazione sia quella relativa alla



Quali sono le fasi del procedimento?

gestione dell'eventuale procedimento di amministrazione. Il Giudice Tutelare dovrà indicare nel provvedimento di eventuale accoglimento, gli atti demandati all'amministratore e quelli lasciati all'attività congiunta di amministratore e beneficiario, stabilendo indirettamente in via residuale gli atti lasciati nella disponibilità del beneficiario stesso. Lo stesso Giudice dovrà, inoltre, prescrivere con quale periodicità l'amministratore sia tenuto al deposito di un rendiconto di gestione, dovrà autorizzare l'amministratore al compimento di specifici atti, dovrà valutare l'operato dell'amministratore, dovrà mediare eventuali conflitti insorti tra il beneficiario e l'amministratore stesso.

1. Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare del luogo in cui vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo invece (es. per riabilitazione) non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.
2. Il Giudice Tutelare fissa udienza di esame del beneficiario e il ricorrente deve:
 - > notificare il ricorso al beneficiario;
 - > notificare ai parenti ed agli affini il decreto di fissazione udienza.
3. All'udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici;
4. Il Giudice nomina l'amministratore di sostegno con decreto.

Quali effetti ha il decreto del Giudice?

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Il nome dell'amministratore viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa

Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?

amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Con il giuramento l'amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

Appena nominato l'amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili ecc.) che presenterà al primo rendiconto (vedi punto che segue).


Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare presso la cancelleria il rendiconto della gestione economica utilizzando il modulo consegnato dal Giudice o dalla cancelleria.

L'amministratore dovrà documentare le spese di rilevante entità. Non è necessario, invece, allegare scontrini delle spese correnti. In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l'amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario allegando altresì certificato medico.

L'amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione.

L'amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se il beneficiario eredita un immobile sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l'immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed



altro, v. art. 374 e 375 c.c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l'amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione.

**Gli atti
dell'amministratore
di sostegno sono
annullabili?**

Sì, ove compiuti in violazione di norme o senza l'autorizzazione del beneficiario, se prevista dal decreto di nomina.

**L'amministratore
può essere
rimosso?**

L'amministratore di sostegno può essere rimosso dall'incarico in caso di gravi inadempienze o esonerato su sua richiesta o su richiesta del beneficiario.

**L'amministrazione
di sostegno può
essere revocata?**

Sì, può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

**Quali sono i costi
da sostenere?**

Il nostro ordinamento prevede il pagamento di una marca da bollo di Euro 27,00. Non è previsto invece il pagamento di alcun contributo unificato.



Normativa di riferimento:

Dall'articolo 404 al 413 del Codice Civile.

IL TRUST

Che cos'è?

È un negozio posto in essere da parte di un soggetto, il disponente, che si spoglia di parte del proprio patrimonio "dedicandolo" alla realizzazione di determinati obiettivi.

Il trust è quindi un fenomeno gestorio, in base al quale il disponente stabilisce un programma e ne affida l'attuazione ad un altro soggetto, il trustee.

È importante evidenziare come il disponente (settlor) perda il possesso dei beni vincolati con il trust, non gestisca più il patrimonio che ha collocato nel trust e non sia titolare di alcun diritto o potere nei confronti del trustee.



Quali sono i soggetti del trust?

Il trust consiste in un rapporto giuridico tra:

- > il soggetto che istituisce il trust (detto disponente o settlor);
- > il soggetto che amministra e gestisce i beni oggetto del trust (detto trustee);
- > il soggetto beneficiario del trust.

Chi è il settlor?

È il soggetto che costituisce il trust ovvero colui che istituisce, tramite una dichiarazione espressa di volontà o per testamento, un trust, affidandosi al trustee, a cui trasferisce un diritto su uno o più beni, con l'obbligo di amministrarli e gestirli in favore del beneficiario.

Chi è il trustee?


È il soggetto a cui il settlor trasferisce i beni. Il trustee diventa proprietario dei beni in seguito ad una donazione (trust inter vivos) oppure attraverso testamento (trust mortis causa).

I beni ricevuti dovranno essere amministrati per sempre nel caso di trust irrevocabile, oppure per un periodo di tempo limitato, nel caso di trust revocabile.

Il trustee è pieno proprietario dei beni e, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, deve agire in buona fede e seguendo gli scopi prefissati oltre che gestendo i beni con prudenza ed in maniera corretta senza alcun obbligo di richiedere pareri o consigli né al settlor né al beneficiario.

Il trustee ha facoltà di vendere i beni del trust se previsto dall'atto istitutivo del trust stesso e se lo ritiene opportuno per la buona gestione del trust e per l'interesse del beneficiario.

Il trustee esercita la propria attività rispondendo ai beneficiari del corretto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto di trust. Il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente (come spesso avviene nei costituiti a scopo





benefico) e/o non ancora esistenti al momento della costituzione (i figli ed i nascituri del disponente nati entro il termine finale del trust).

Il trustee potrebbe essere una persona fisica o una RSA, una fondazione d'origine bancaria, una onlus ecc.

Chi è il beneficiario?

È colui nel cui interesse sono amministrati i beni oggetto del trust. Per tutta la durata del trust il beneficiario ha soltanto un diritto di aspettativa nei confronti del trustee, diritto che lo stesso beneficiario può cedere o al quale può rinunciare.

I beneficiari possono essere distinti tra:

- > coloro che sono solamente destinatari del reddito o di qualunque beneficio ottenibile dal trust (ad esempio rendita in denaro o comodato gratuito);
- > coloro che alla scadenza o alla cessazione del trust entreranno in possesso dei beni.

Chi controlla l'operato del trustee?

Nel trust è frequente la presenza di un guardiano (detto protector), professionista di fiducia del settlor che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee ed, eventualmente, di supplenza del trustee.

L'atto istitutivo può infatti prevedere che alcuni dei poteri riservati al trustee siano soggetti al consenso di un terzo che ha quindi il compito di vegliare sull'attività del trustee, accertandosi che questi operi in modo conforme alla realizzazione delle finalità che quel trust deve perseguire.

Come si **costituisce** il trust?

Per costituire un trust è necessario realizzare un vero e proprio atto in forma scritta. Tale atto dovrà contenere la definizione di tutti gli elementi caratteristici del trust tra cui, a titolo meramente esemplificativo, i dati generali di definizione della classe dei beneficiari e delle eventuali relative attribuzioni, la durata del trust, le modalità di nomina e gli eventuali poteri affidati al guardiano ove presente, l'individuazione dei beni costituenti il fondo in trust, i poteri del trustee e le disposizioni generali in merito alla scelta della legge applicabile e della giurisdizione.

Qual è la **finalità** di un trust?

La finalità del trust in favore di una persona con disabilità consiste nel destinare il patrimonio familiare, totale o parziale, al soddisfacimento dei suoi bisogni.

Il Trust consente infatti la continuità dell'assistenza: con il trasferimento dei beni mobili o immobili, il trustee ne acquisisce la proprietà e ne dispone esclusivamente per il mantenimento, le cure e il sostegno della persona beneficiaria.

Se necessario, il trustee ha inoltre il potere di alienare beni e di attribuirli, alla morte della persona con disabilità, ai beneficiari finali indicati.

Uno degli elementi essenziali del trust è rappresentato dal fatto che il trustee deve godere di ampia autonomia nell'attuazione del compito affidatogli, ovviamente esercitando i propri poteri in linea con quelli che sono gli indirizzi definiti dall'atto istitutivo.

Quali sono le **conseguenze** del trust?

L'effetto del trust è quello di realizzare la piena separazione dalla sfera giuridica del disponente del patrimonio conferito nel trust, che passa in piena proprietà al trustee, attuando una forte tutela e garanzia del patrimonio stesso. I beni trasferiti nel trust, infatti, non possono essere oggetto di pretese da parte di:



- > creditori del disponente, poiché non sono più di sua proprietà
- > creditori personali del trustee, poiché lo stesso, seppur proprietario, li detiene solo per il trust e non a titolo personale
- > creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno "aggreire" i beni solo a seguito della cancellazione del trustee del trasferimento della proprietà.

Q Esempio

I genitori di una persona con disabilità possono istituire un trust che ha come scopo l'assistenza al figlio dopo la loro morte. In tale ipotesi il trustee comincerà a svolgere le sue funzioni solo a partire da quel momento.

I genitori potranno conferire in trust la nuda proprietà di un immobile, riservandosene l'usufrutto. Questo consentirà loro di continuare ad abitare presso l'immobile o, se concesso in locazione, di percepirne i frutti.

È anche possibile prevedere che il trustee si occupi dell'amministrazione dei beni e il protector sia preposto alla cura e alla tutela della persona con disabilità in veste di amministratore di sostegno, con potere di condizionare in modo più o meno incisivo le scelte del trustee.



RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia per il contributo dato alla realizzazione di questo testo l'Aw. Enzo Carofano, l'Aw. Francesco Curello e la Dott. ssa Sarah Carlucci.

Si ringrazia inoltre vg59 S.r.l. e Manuela Flamini per il progetto grafico e l'impaginazione del testo.



Associazione
GiustiziAttiva

Corso Francia, 224
10146 Torino

✉ info@giustiziattiva.it

☎ +39.011.7740224

www.giustiziattiva.it